

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1711}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, MALAGUGINI, COCCIA, ACCREMAN, CAPPONI
BENTIVEGNA CARLA, BENEDETTI GIANFILIPPO, CITTA-
DINI, STEFANELLI, PERANTUONO, RIELA**

Presentata il 22 febbraio 1973

Abrogazione di norme del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai divenuta indilazionabile, a venticinque anni dalla approvazione della Costituzione, la esigenza di eliminare dalla legislazione penale del nostro paese le norme che sono più immediata espressione del regime fascista, o comunque di una concezione autoritaria che è in completo contrasto con la coscienza democratica del paese oltreché con la Carta fondamentale della Repubblica.

Questa esigenza è stata avvertita nel corso delle passate legislature, ed in modo particolare nella V legislatura, nella quale ben sette proposte furono presentate per eliminare le norme fasciste del codice penale, e tra esse il disegno di legge n. 1080 da senatori del gruppo comunista. Lo stesso Governo, di fronte alle richieste dell'opinione pubblica democratica e antifascista, assunse l'iniziativa di presentare il disegno di legge n. 1445. A seguito di tali iniziative legislative si giunse alla approvazione da parte del Senato, nella seduta del 14 ottobre 1971, di un testo che, con molti limiti, alcuni dei quali inaccettabili, abrogava o modificava alcune norme del vigente codice penale.

Nella corrente legislatura il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge con il quale vengono proposte modifiche al libro secondo del codice penale, che non tiene conto del voto espresso dal Senato e non recepisce neppure le limitate modifiche cui, con il voto di quel ramo del Parlamento, si era giunti. E neppure ha riproposto, chiedendo la relativa procedura d'urgenza, lo stralcio concernente l'abrogazione o le modificazioni delle norme più fasciste dell'attuale codice penale.

La presente iniziativa tende a riproporre al Parlamento, con la urgenza che è connotata al problema, la necessità di procedere, prima di ogni altra iniziativa di riforma del codice penale, a togliere dall'attuale legislazione quelle norme la cui sopravvivenza costituisce una vergogna per la Repubblica democratica e antifascista. Non è possibile che si anteponga a tale esigenza quella della riforma del primo libro del codice penale, in corso attualmente al Senato, né è possibile che questa esigenza venga fatta rientrare nella riforma generale del libro secondo del codice penale. D'altra parte lo stesso stralcio, approvato nella scorsa legislatura, presenta

limiti tali, che nei suoi confronti si impone una riconsiderazione critica e un ampliamento, quali la presente proposta sottolinea e avanza.

Con la presente proposta, pertanto, ferma l'esigenza d'una riforma più generale e completa della legislazione penale del nostro paese, si intende addivenire alla immediata eliminazione delle norme in più aperto contrasto con la Costituzione, riproponendo alla attenzione della Camera, lo stesso disegno di legge presentato al Senato, nella scorsa legislatura, dal gruppo comunista.

Le abrogazioni che vengono proposte riguardano:

a) le norme generali che sono in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione e con la libertà di manifestazione del pensiero. Si tratta di eliminare reati che vennero inseriti nella nostra legislazione dal regime fascista, e che non possono essere compatibili col regime democratico. La espressione libera del pensiero, la manifestazione di critica verso le istituzioni politiche non possono essere comprese da una serie di sanzioni penali, che, sotto il profilo di vilipendio e della apologia e della istigazione, finiscono per coercire, condizionare, reprimere le idee che appaiono contrarie al Governo o a forze politiche dominanti. La nostra Costituzione consente ed afferma la libera estrinsecazione della dialettica politica, salvo nei confronti del fascismo di cui è vietata non solo la ricostituzione, ma anche la propaganda e l'apologia. Per questo si propone che vengano eliminati dal codice penale i reati che colpiscono il disfattismo politico ed economico, la propaganda, la istigazione o l'apologia sovversiva ed antinazionale (articoli 265, 266, 267, 268, 269, 302 e 303); i reati di offesa e di vilipendio (articoli 272, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297); i reati riguardanti la pubblicazione di notizie false e tendenziose o atte a turbare la tranquillità pubblica e privata (articoli 656 e 657);

b) le norme penali che sono in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione, e che furono volute dal codice Rocco per reprimere ogni forma di associazione che si opponesse al regime fascista. Si tratta di norme che colpiscono le associazioni sovversive (articolo 270), antinazionali (271), internazionali (273 e 274) e la « cospirazione politica » (304 e 305);

c) le norme penali che sono in contrasto con gli articoli 39 e 40 della Costituzione, ossia quelle norme con le quali il legislatore fascista ha voluto colpire il diritto di sciopero, la lotta sindacale, e le libere associa-

zioni sindacali, per imporre le concezioni del regime corporativo. Non si tratta perciò soltanto di ribadire l'abrogazione delle norme che più direttamente riguardano lo sciopero (articoli 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509) ma di colpire altresì le norme previste dagli articoli 508, 510, 511, 512, 330, 331, 332, 340 e il secondo comma dell'articolo 635 ossia di norme di ispirazione corporativa, incompatibili con il vigente sistema costituzionale;

d) le norme penali che sono in contrasto con gli articoli 17, 21 e 25 della Costituzione, quali quelle che riguardano le grida e manifestazioni sediziose e la radunata sediziosa (articoli 654 e 655) e gli articoli 656 e 657.

Altri problemi di riforma del codice penale e di leggi speciali, rimangono aperti: basti pensare al testo unico di pubblica sicurezza ai reati di oltraggio, di resistenza, di violenza privata, al blocco stradale, strumenti con i quali viene esercitato in modo massiccio l'intervento repressivo nei confronti dei lavoratori in lotta. Di essi occorrerà al più presto occuparci con la riforma della parte speciale del codice penale.

Ma ciò che si rende immediatamente necessario, al fine di far cessare l'attuazione di norme condannate dalla coscienza democratica, è l'abrogazione di tutto ciò che, nel vigente codice, è espressione più diretta e immediata delle concezioni che hanno informato e ispirato il codice Rocco e delle esigenze autoritarie e liberticide del passato regime. Un tale compito incombe con urgenza al legislatore, perché troppe legislature sono trascorse senza che si ponesse rimedio ad una inammissibile situazione di sopravvivenza di norme fasciste: tanto più urgente in quanto a dette norme si sta facendo ricorso, nonostante esse siano condannate dalla coscienza democratica.

Non si può perciò attendere che l'abrogazione di questi reati rientri nella più generale riforma della parte speciale del codice penale, data la complessità e la prevedibile lunghezza dell'*iter* legislativo a questa necessario: ed in questo senso ci si mosse in modo sia pur limitato e ristretto nella scorsa legislatura.

La presente proposta che formuliamo negli stessi termini del disegno di legge n. 1080 presentato dai senatori comunisti nella passata legislatura, vuole finalmente colmare un ritardo e risolvere un problema profondamente sentito nell'opinione democratica e antifascista del paese, per la necessità di rendere la nostra legislazione penale conforme alla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635 secondo comma, 654, 655, 656, 657 del codice penale sono abrogati.